



ASSOCIAZIONE  
DELL'AUTORIALITÀ  
CINETELEVISIVA



COMUNE DI NAPOLI



**Breve guida per (100)autori**  
*realizzata in collaborazione con*  
***l'Assessorato alla Cultura e al Turismo***  
***del Comune di Napoli***

*Dicembre 2019*

## EQUO COMPENSO

### CHE COS'E' L'EQUO COMPENSO

E' il diritto dell'autore a essere remunerato per ogni utilizzazione (in televisione, home video e online) della sua opera.

Premesso che nella contrattualistica in uso l'autore cede tutti i diritti di diffusione al produttore (che li cede al broadcaster) e, spogliandosi di questi diritti, non gode delle "fortune" economiche successive della propria opera, l'e.c. **compensa l'autore di questa cessione** riconoscendogli una remunerazione **equa** in quanto segue la fortuna dell'opera: maggiore (e più remunerativo per l'utilizzatore) è il numero delle utilizzazioni, maggiore è il compenso spettante.

Questo avviene a partire dal 1998, da quando in Italia è stata introdotta la disciplina sull' "equo compenso" (art. 46 bis della Legge sul Diritto d'Autore n.633/1941) nel settore audiovisivo. Si tratta di una remunerazione a favore degli autori delle opere cinematografiche e delle opere ad esse assimilate (che si possono sintetizzare nel concetto di "narrazione per immagini": telefilm, film tv, soap-opera, sit-com, documentari e cartoni animati) per qualsiasi specifica utilizzazione (**fatta eccezione per lo sfruttamento in sala** che non è sottoposto alla disciplina dell'e.c., per il quale gli autori di soggetto, sceneggiatura e regia si accordano direttamente col produttore per una remunerazione aggiuntiva legata agli incassi).

### A CHI SPETTA

Agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della regia, nonché agli autori della traduzione e dell'adattamento della versione italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera (indicati con il termine di "adattatori").

### CHI LO EROGA

La SIAE è la società di collecting, punto di riferimento per la tutela, la raccolta e la distribuzione dei compensi relativi all'utilizzazione di opere audiovisive in Italia e all'estero. Compete alla SIAE la trattativa con le emittenti per stabilire con contratti periodici le modalità, gli importi e la riscossione dell'equo compenso.

### COME VIENE CALCOLATO

Il compenso viene calcolato secondo un sistema c.d. ad "aliquota mobile", ossia in percentuale sui ricavi rilevanti dell'emittente (o del provider di servizi audiovisivi online), con un'aliquota che varia automaticamente secondo l'utilizzo di opere cinematografiche e assimilate (maggiore l'utilizzo, più elevata l'aliquota). Il precedente modello, che prevedeva una **tariffa/minuto** (ponderata seguendo criteri specifici che variavano a seconda del genere dell'opera, della fascia oraria di messa in onda, degli introiti del canale) sta andando ad esaurirsi man mano che vengono sottoscritti i nuovi contratti.

Con lo schema contrattuale ad "aliquota mobile", i criteri di valorizzazione dei diversi generi audiovisivi sono stabiliti dagli organi sociali SIAE (Consiglio di Gestione su parere della Commissione Cinema) e non più

vincolati alle trattative con le emittenti. In questo modo, generi commercialmente più deboli (almeno in Italia) come documentari e animazione sono stati equiparati alle serie tv di fiction, con un parametro del 70% rispetto ad un film cinematografico (mentre precedentemente variava dal 30 al 40%).

**Ovviamente i film di genere documentario o di animazione usciti al cinema sono considerati film cinematografici e quindi prevedono il parametro massimo.**

(Che un film cinematografico preveda un parametro più alto è una convenzione non solo italiana, succede anche in Francia, nel Regno Unito e in altri Paesi. Probabilmente dipende da una specie di “status” consolidato nel tempo, anche perché negli ultimi dieci anni i film cinematografici hanno perso appeal sulle grandi reti televisive. In ogni caso i criteri di ripartizione SIAE sono molto più equilibrati nel peso attribuito ai diversi generi, sia rispetto al passato che in confronto con gli altri Paesi).

### **ESISTE L’E.C. PER LE OPERE CHE VANNO IN ONDA SUL WEB?**

Siae riceve dai fornitori di servizi audiovisivi online, compresi YouTube, Netflix e Amazon, un compenso a forfait o a percentuale sugli introiti, allo stesso titolo per il quale riceve i compensi dalle emittenti televisive. È **fondamentale, per YouTube, che le opere siano caricate sulla piattaforma legittimamente, dal detentore dei diritti, attraverso un accordo di partnership con la piattaforma.**

#### *Un breve aggiornamento*

Da marzo del 2019 è stato ripartito l’e.c. versato da YouTube per le opere originali distribuite legittimamente sulla piattaforma. Una conquista per tutti gli autori che producono per il web e non solo.

L’e.c. verrà versato da YouTube in relazione ai ricavi pubblicitari raccolti sulle opere del sotto insieme “Premium Non - Music Partner”, ovvero canali che hanno alla base un contratto di partnership in cui colui che carica i contenuti dichiara di detenerne i diritti di sfruttamento.

NB: gli autori devono verificare che le proprie opere presenti sulla piattaforma YouTube siano state rese legittimamente disponibili e, in caso contrario, confrontarsi con i produttori che ne detengono i diritti affinché procedano alla stipula di un contratto di partnership con YouTube.

### **ESISTE L’E.C. PER LE OPERE PUBBLICATE IN DVD?**

Sì, esiste. La Siae riconosce agli autori l’1,75% del prezzo di vendita per film. Una percentuale un po’ inferiore è prevista per le opere televisive, tra cui i documentari per la tv.

Nel caso di adattamento di un’opera straniera il compenso è di circa un decimo. Le percentuali variano a seconda del tipo di opera e altri criteri. Per il dettaglio consultare la pagina: [https://www.siae.it/sites/default/files/Musica\\_Istruzioni\\_CompensVideo%282%29.pdf](https://www.siae.it/sites/default/files/Musica_Istruzioni_CompensVideo%282%29.pdf).

Il processo di elaborazione è abbastanza semplice: la Siae riceve dai produttori videografici sotto contratto il numero delle copie vendute di una determinata opera. Su questo numero viene calcolata la quota da ripartire agli autori. Come per le emittenti televisive, anche per i DVD i produttori sono tenuti a segnalare solo il titolo dell’opera ed è la Siae a dovere identificarne gli autori.

## CHE COS'È L'E. C. PER COPIA PRIVATA

È il compenso che si riceve dalla vendita di tutti i supporti idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi: una quota del prezzo di vendita in cambio della possibilità di effettuare registrazioni e copie di opere protette dal diritto d'autore. Prima dell'introduzione dell'e.c. per copia privata c'era il divieto di registrare copie di opere tutelate. In Italia, come nella maggior parte degli Stati d'Europa, è stata concessa questa possibilità per compensare del mancato acquisto gli autori e tutta la filiera dell'industria culturale.

Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso:

chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini. Per **fabbricante** si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie anche se commercializzati con marchi di terzi. Per **importatore** chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie quale che sia il paese di provenienza e ne effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.

Non potendo sapere con certezza quale contenuto musicale o audiovisivo ogni singolo utente scarica, sono stati effettuati studi statistici per capire come i *devices* vengono utilizzati dall'utenza. Questa analisi di mercato ha permesso di stabilire la ripartizione dell'intero compenso per copia privata tra Audio e Video e, all'interno della categoria Video, la quota spettante agli autori di opere cinematografiche e assimilate.

La quota destinata agli autori di audiovisivo viene ripartita in proporzione alle opere andate in onda quell'anno. Negli ultimi anni è stato allargato il campione di riferimento dei canali televisivi (24 canali a partire dal 2013) per farvi rientrare anche i canali più piccoli dove è più frequente la messa in onda di documentari e animazione: questo per raggiungere in maniera più equa e capillare il maggior numero di autori.

La Siae non gestisce l'intero compenso ma solo la quota destinata agli autori mentre le quote destinate ai produttori televisivi e cinematografici e agli artisti interpreti vengono ripartite da altre associazioni di riferimento (ANICA, APA e IMAIE).

## COME FA UN AUTORE A PERCEPIRE IL SUO E.C?

Per percepire da parte di Siae i proventi di e.c. riscossi per le varie utilizzazioni dell'opera ci sono due modalità: associarsi o conferire mandato.

## COME VIENE CALCOLATO L'EQUO COMPENSO? COME VIENE DISTRIBUITO TRA AUTORI DEL SOGGETTO, REGISTA E SCENEGGIATORE? CI SONO TABELLE DI RIFERIMENTO?

Una volta calcolato il compenso per ogni utilizzazione (le regole di calcolo per i compensi a percentuale sono descritte nell'Ordinanza di Ripartizione; le regole di calcolo per i compensi a tariffa sono indicate nei contratti con le emittenti), questo viene ripartito fra i co-autori dell'opera secondo le quote da essi concordate e indicate nel bollettino di dichiarazione. In assenza di quote concordate (ossia lasciate "in bianco" sul

bollettino) agisce il piano di riparto “standard”, deliberato dagli organi sociali. Le regole del PdR standard, diverse in base al genere di opera, sono indicate in:

[https://www.siae.it/sites/default/files/Cinema\\_Documentazione\\_117NORMATIVA.pdf](https://www.siae.it/sites/default/files/Cinema_Documentazione_117NORMATIVA.pdf)

#### **A QUANTO AMMONTA L'EC PER RAIPLAY E LE NUOVE PIATTAFORME? SE UNA MIA OPERA VIENE TRASMESSA AD ESEMPIO SU NETFLIX COME VIENE CALCOLATO L'EC?**

Su RaiPlay, il compenso è calcolato come maggiorazione del compenso per il passaggio televisivo.

Per Netflix, come per gli altri servizi online su abbonamento, il compenso dovuto è in percentuale sui ricavi da abbonamento, mentre il compenso per opera viene calcolato in funzione delle visualizzazioni rendicontate dall'utilizzatore in un dato periodo.

#### **SE NON HO RICEVUTO L'EQUO COMPENSO A CHI DEVO RIVOLGERMI?**

All'esito dei pagamenti e delle rendicontazioni periodiche possono essere inoltrate delle segnalazioni o anche reclami o richieste di verifica all'Ufficio Ripartizione competente, mediante e-mail o mediante ticket tramite i servizi del Nuovo Portale Autori ed Editori.

Le segnalazioni e i reclami devono contenere i dati utili all'individuazione puntuale dell'utilizzazione mancante (es. canale televisivo, titolo del programma, data e orario del passaggio etc..). I reclami di carattere generico privi dei dati relativi agli utilizzi riscontrati mancanti non potranno essere evasi dagli Uffici (oppure evasi con maggiore difficoltà). I reclami relativi ai risultati delle ripartizioni devono essere inoltrati di regola entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione.

Le modalità di inoltro dei Reclami sono descritte nel Foglio Avvertenze allegato al rendiconto di ripartizione. Si raccomanda di leggere il Foglio Avvertenze in quanto contiene molte delle informazioni pratiche richieste dagli associati alla Sezione Cinema.

## **SERVIZI SIAE**

#### **ISCRIZIONE: DIFFERENZA TRA ASSOCIAZIONE O MANDATO**

Iscriversi a SIAE è il miglior modo per tutelare il diritto d'autore. Se sei un autore e vuoi iscriverti per la prima volta a SIAE puoi farlo anche online e se hai meno di 30 anni l'iscrizione è gratuita.

Esistono due tipi di rapporti di adesione: l'Associazione o il Mandato. SIAE garantisce la stessa tutela economica dell'opera a entrambi i tipi di rapporto. Se scegli il Mandato non partecipi all'Assemblea della Società e non puoi accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, ma non sei tenuto al versamento annuo della quota associativa (è però previsto un 3% supplementare di quota di spettanza SIAE).

Contestualmente all'iscrizione, dovrai depositare, ove previsto, almeno un'opera e comincerai immediatamente ad essere tutelato.

Con l'iscrizione online riceverai da subito le credenziali di accesso al Nuovo Portale Autori ed Editori, per accedere a diversi servizi relativi alla tua posizione.

Conviene **associarsi alla SIAE** a chi è autore di molte opere e ha un vantaggio a pagare una tassa di iscrizione annuale piuttosto che la percentuale aggiuntiva prevista dal Mandato. Associandosi si paga una tassa annuale di 148€ più 2€ di bollo.

Se si vuol **dare mandato**, si paga l'imposta di bollo di 32 € *una tantum* in fase di iscrizione. Il conferimento di mandato comporta il versamento della sola imposta di bollo e non quello del corrispettivo annuo.

A fronte di tale mandato verrà applicata una provvigione aggiuntiva del 3% al momento della liquidazione dei diritti.

### LA SIAE PER GLI UNDER 30

Dal 1° gennaio 2015, **per chi ha meno di 30 anni l'iscrizione è gratuita** (si paga solo il bollo di 32€). Non si paga nessuna tassa istruttoria all'atto dell'iscrizione e la quota annuale è a costo zero fino al 31 dicembre dell'anno in cui ricade il compimento del trentesimo anno di età. Anche gli autori fino a 30 anni di età possono conferire mandato gratuito, che prevede, tuttavia, il versamento di € 32,00 a titolo di imposta di bollo.

Dal 1° gennaio successivo al compimento del 30° anno di età l'associato dovrà corrispondere il relativo contributo annuo.

**Per i dettagli si invita a consultare <https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/isciversi-siae/perche-isciversi-siae>**

### ASSICURAZIONE SANITARIA SIAE

La SIAE, anche su richiesta dei 100autori, ha stipulato una convenzione con la società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo a favore degli **associati, mandanti, mandatari, dipendenti e loro familiari** per ricevere aiuti, sussidi e rimborsi per spese sanitarie sostenute per prevenzione e cure.

Le condizioni sono estremamente vantaggiose e gli interessati possono scegliere tra **quattro forme di assistenza** diverse tra di loro e con un **contributo associativo diversificato**, a seconda delle prestazioni inserite.

**Per i dettagli consultare <https://mutuacesarepozzo.org/SIAE>**

### COME SI DICHIARA UN'OPERA

Una volta effettuata l'iscrizione a SIAE, Associati e Mandanti devono dichiarare tempestivamente tutte le opere di cui sono autori o coautori (film TV, serie e miniserie televisive, telefilm, documentari televisivi e film inchiesta, serie o singoli cartoni animati, telenovelas o soap opera); al fine di percepire i compensi a loro spettanti.

La dichiarazione dell'opera deve essere sottoscritta da tutti gli Autori/Adattatori che abbiano partecipato alla creazione dell'opera, iscritti a SIAE.

## Opere cinematografiche e assimilate

La dichiarazione **dell'opera assimilata** va svolta con l'apposito bollettino (Modello 117Autori o Adattatori), che va compilato e firmato da tutti i coautori dell'opera stessa. Il titolo dell'opera indicato sul bollettino deve corrispondere esattamente con quello riportato nei titoli di testa dell'opera. I nominativi degli autori dei contributi devono figurare con le loro esatte generalità, senza ricorrere all'uso di pseudonimi, nomi d'arte, diminutivi, anche se riconosciuti dalla SIAE, che possono invece essere indicati nella apposita colonna del riquadro di pag. 2 dei modelli di dichiarazione.

Se l'opera è una serie il bollettino va redatto per gli episodi realizzati dagli stessi aventi diritto. I titoli e/o la numerazione degli episodi dichiarati devono essere indicati utilizzando l'apposito riquadro previsto per l'elencazione degli episodi.

Nel caso in cui **l'opera cinematografica** sia stata registrata dal produttore presso il Pubblico Registro Cinematografico e a meno che gli autori non abbiano concordato uno specifico piano di ripartizione dei proventi, non sarà necessario presentare il bollettino di dichiarazione, perché i nomi dei coautori e le quote spettanti per i diversi contributi verranno desunti direttamente dal Registro stesso. Con la soppressione del Pubblico Registro Cinematografico, che rimarrà attivo per la consultazione e la trascrizione di atti di compravendita ma non per l'iscrizione di nuovi film fino all'implementazione del nuovo Registro presso il MIBAC, è necessario dichiarare attraverso il Modello 117 anche i film cinematografici.

## DEPOSITO DI UN'OPERA

SIAE, come previsto dal proprio Regolamento Generale all'art. 67, mette a disposizione di chiunque il Deposito Opere Inedite (gestito dalla Sezione OLAF), così da poter tutelare dal plagio tutte le opere non ancora pubblicate. Attraverso tale servizio chi deposita ottiene **una prova dell'esistenza dell'opera con data certa**, che è quella del suo deposito a SIAE.

Sono escluse dalla protezione le semplici idee.

Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo. Per usufruire del servizio è previsto il pagamento degli importi indicati più avanti. In caso di rinnovo, è richiesta nuovamente la compilazione del modulo e il pagamento del medesimo importo.

Se, alla scadenza dei cinque anni, il depositante non ritira l'opera o non rinnova il deposito, SIAE si riterrà autorizzata alla distruzione dell'opera stessa. In ogni caso è possibile richiedere la restituzione anticipata del deposito dell'opera inedita effettuato, previa compilazione dell'apposito modulo.

**Le informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/i-registri/deposito-opere-inedite>**

## LA DIRETTIVA COPYRIGHT

Il Parlamento europeo ha recentemente dato l'ok alla direttiva sul copyright contenente le nuove regole sul diritto d'autore. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio 2019 soprattutto per quanto riguarda internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Le nuove norme Ue sul copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a creatori ed editori di notizie di negoziare con i giganti del web.

### Cosa dice esattamente la direttiva

La direttiva della Commissione (0593/2016) si proponeva di aggiornare una regolamentazione sul copyright ferma a un testo del 2001, adeguando i paletti legislativi di allora a un mercato cambiato in profondità dai tempi pionieristici del primo e-commerce (uno dei riferimenti del testo di 18 anni fa era eBay) e di un Web diversissimo da quello di oggi. L'obiettivo è quello di salvaguardare «un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi», adattando le norme sul diritto d'autore a un mercato monopolizzato da colossi internazionali che fatturano sull'uso – gratuito – di contenuti prodotti da terzi. Come? In sostanza, le piattaforme che monetizzano sull'intermediazione di opere altrui, come appunto Google o Youtube, devono «responsabilizzarsi» e assicurare la stipula di licenze con i legittimi proprietari dei diritti o la rimozione dei contenuti protetti da copyright. A garantire l'una e l'altra condizione sono i due articoli più controversi del testo.

#### Cioè l'11 e il 13.

Anche se nella versione emendata dal Parlamento l'articolo 11 è diventato l'articolo 15 e l'articolo 13 è diventato l'articolo 17. Le due misure hanno raggiunto la notorietà perché introducono, rispettivamente, una «link tax» (tassa sui link) e un upload filter (un filtro sul caricamento dei contenuti). Nel testo approvato non c'è traccia né del primo né del secondo.

**L'articolo 15** (ex articolo 11) stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere perché «gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione». In altre parole gli autori di un contenuto editoriale veicolato dalle piattaforme online (per esempio Google News) devono essere remunerati dai propri editori, a propria volta pagati per i contenuti concessi agli aggregatori digitali.

La finalità della direttiva dovrebbe essere quella di incentivare la stipula di accordi, quindi è probabile che una maggiore garanzia di retribuzioni passi – sulla carta – per accordi bilaterali fra editori e aziende digitali.

#### L'articolo 17

(ex articolo 13) sancisce invece che «un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online (formula burocratica per dire piattaforme online) deve pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti», sempre attraverso una licenza. Se un contenuto protetto da copyright viene caricato senza licenza, le piattaforme si accollano la responsabilità della violazione, a meno che non si possano aggrappare ad alcune eccezioni: per esempio «aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione» o comunque «aver agito tempestivamente» per disabilitare l'accesso agli utenti indisciplinati o impedirne l'attività in futuro. La

norma si dovrebbe rivolgere solo alle aziende di grossa dimensione, visto che lo stesso articolo esclude o limita per esempio le responsabilità di società con fatturato inferiore ai 10 milioni o meno di tre anni di attività alle spalle.

-----

## FAQ GENERICHE

**COSA DETERMINA CHE UN FILM E' PER LA SALA E UN ALTRO NO?**

E' il nulla osta di circolazione dato dal Mibact che distingue un'opera destinata allo sfruttamento cinematografico da una che non lo è.

**PER IL DOCUMENTARIO, IL PUNTO CHIAVE E' QUELLO CHE VIENE SCRITTO NEL CONTRATTO TRA PRODUTTORE ED EMITTENTE TELEVISIVA: SE L'OPERA E' CONTRATTUALIZZATA COME DOCUMENTARIO O MENO. E' DA QUESTO CHE NASCE UN PROBLEMA CHE INDICAVA NEI CONTRATTI IL DOCUMENTARIO NON COME TALE MA COME "FILMATO" E QUINDI NON RETRIBUIBILE CON L'EQUO COMPENSO. COME SONO I CONTRATTI OGGI E QUALI SUGGERIMENTI?**

Nel contratto precedente tra Rai e Siae era previsto che, per essere remunerati con l'equo compenso, i documentari dovevano essere "contrattualizzati come tali", ed è su questa clausola che Rai ha agito. La Siae, quando gli autori hanno segnalato casi simili, si è opposta. Il punto è che è il contratto il momento chiave di tutto il sistema. Nelle attuali trattative ci stiamo battendo per eliminare quella clausola.

**CAMBIA QUALCOSA SE IL DOCUMENTARIO E' PASSATO A UN FESTIVAL, VINTO PREMI, AVUTO RECENSIONI?**

Se è passato a un festival difficilmente sarà contrattualizzato come filmato. Il termine "filmato" viene usato di solito quando l'opera è commissionata dall'emittente per essere inserita in programmi contenitore.

**COME VIENE CALCOLATO L'E.C. SE IL DOCUMENTARIO VIENE INSERITO IN UN PROGRAMMA CONTENITORE E TALVOLTA ANCHE TAGLIATO O NE VENGONO USATI DEGLI ESTRATTI?**

Come per tutti gli altri documentari, ovvero in base al minutaggio. Se vengono mandati in onda 8 minuti, e se l'emittente fa la comunicazione corretta dell'utilizzazione, verranno pagati quegli 8 minuti. Il problema è che a volte nei tabulati che la Rai invia viene indicato solo il nome del programma contenitore e non i titoli delle opere contenute. E' utile che l'autore ci comunichi tutte le messe in onda delle sue opere di cui è a conoscenza.

**COME VIENE CALCOLATO IL COMPENSO SE UN FILM O UN DOCUMENTARIO VIENE MANDATO IN ONDA SU UN'EMITTENTE STRANIERA?**

Dipende dalla legislazione e dalla tariffazione dei singoli paesi. Siae ha contratti di rappresentanza con quasi tutti i paesi europei dove è riconosciuto il diritto d'autore. Ci sono paesi, come gli Usa e in parte la Gran Bretagna, dove vale il regime del copyright e il diritto è riconosciuto al produttore. Gli autori europei non prendono equo compenso se una loro opera va in onda negli Stati Uniti e viceversa l'Italia non versa diritti agli autori americani per le loro opere trasmesse in Italia.

#### COME SI COMPORTA LA GRAN BRETAGNA?

Non ha l'e.c. per le utilizzazioni televisive, ma SIAE riceve delle piccole somme per alcuni usi educational, tipo proiezioni nelle scuole.

#### C'E' UN ISTITUTO CHE VIGILA E COMUNICA SE UN'OPERA VA IN ONDA SU UN CANALE STRANIERO?

Lo fa la società di collecting del paese di destinazione che, avendo con Siae un accordo di rappresentanza, con tempi piuttosto variabili, invia a SIAE il report delle utilizzazioni e i compensi. Siae rendiconta e versa l'ec maturato dall'autore insieme agli altri diritti maturati in Italia.

#### IO AUTORE COME FACCIO A SAPERE IN QUANTI PAESI E' STATA VENDUTA LA MIA SERIE O IL MIO FILM O OPERA? E QUANTI PASSAGGI HA AVUTO?

Sono informazioni che solo il produttore, o chi detiene i diritti per l'estero (es. l'emittente) può sapere. Attraverso i rendiconti SIAE si possono ricostruire alcune informazioni sui passaggi all'estero, ma solo per quei Paesi dove è previsto un compenso per l'autore e SIAE ha un accordo di rappresentanza.

#### QUAL E' L'ITER CHE DEVE SEGUIRE UN AUTORE DAL MOMENTO CHE VENDE UNA SUA OPERA A UNA TV O LA REALIZZA PER LORO SU COMMISSIONE?

Innanzitutto aspettare che l'opera sia stata pubblicata, che non vuol dire solo messa in onda, ma anche proiettata in sala, in un festival, messa a disposizione sul web o pubblicata in dvd. A quel punto depositare il bollettino dell'opera, che deve essere controfirmato da tutti i suoi autori (della regia, della sceneggiatura, del soggetto). Contestualmente si fa l'iscrizione alla SIAE, se gli autori non sono ancora iscritti. C'è anche l'opzione di dare mandato gratuito, che non prevede iscrizione. A quel punto, aspettare la ripartizione dell'anno di riferimento in cui l'opera è andata in onda. L'iscrizione può essere anche fatta in ritardo e riconosce comunque diritto a percepire i compensi.

#### IO AUTORE POSSO SAPERE QUANTO MI SPETTA DI E.C. PRIMA DI DECIDERE SE ISCRIVERMI O DARE MANDATO?

E' possibile chiedere alla SIAE un eventuale calcolo indicativo.

#### COME VENGONO DISTRIBUITI I SOLDI CHE SIAE HA OTTENUTO IN FORMA FORFETTARIA?

Sono criteri sostanzialmente analoghi a quelli tariffari - fasce orarie, tipologie di opere... – solo che si arriva al valore/minuto a ritroso, riapplicando questi coefficienti sull'insieme delle opere utilizzate da quel canale quel determinato anno.

#### CAMBIA IL COMPENSO SE SI TRATTA DI REPLICHE?

Sì, nei contratti tariffa/minuto cambia. Nel nuovo contratto con Mediaset, e nel precedente contratto con Sky, per le repliche a partire dal secondo passaggio nel corso di un anno c'è un abbattimento.

## SE LA SIAE NON INDIVIDUA UN AVENTE DIRITTO DI UNA MESSA IN ONDA, CHE SUCCUDE?

Accantonano le somme finché l'avente diritto non si palesa. **La Siae incassa per tutte le opere utilizzate da un'emittente a prescindere che l'autore sia iscritto alla Siae** o che abbia depositato o meno l'opera. Per questo accantona i compensi di chi non riesce a raggiungere.

SIAE sta cercando di raggiungere il più ampio numero di autori ma non sarà mai possibile essere capillari nella ricerca, nessuna società di collecting è in grado di farlo. Per questa ragione 100autori invita gli autori a registrare preventivamente le opere.

Quello che SIAE fa oggi è rendere pubblici i nomi degli autori che, pur essendo indicati dai loro colleghi sui bollettini di dichiarazione di un'opera, non hanno riscosso il loro equo compenso. Sul Nuovo Portale Autori Editori e sul sito della SIAE è pubblicato e aggiornato almeno una volta all'anno l'elenco delle cosiddette **quote sospese per aventi diritto** (l'elenco si trova qui <https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/cinema/come-isciversi>).

Cosa diversa è per quelle opere di cui non conosciamo nessun avente diritto perché non sono mai state registrate. La Siae non può paternizzare l'opera *conto terzi* (per esempio cercandone l'autore attraverso IMDB o altri strumenti simili). Sono i coautori dell'opera che devono dirci sotto la loro responsabilità che ne sono gli autori e dire in che quote percentuali vogliono ripartirsi l'e.c. relativo ad essa.

## COME VENGONO INDIVIDUATI GLI AUTORI DI UN'OPERA?

La rete comunica solo il nome dell'opera, non gli autori. Fornisce un report di programmazione e Siae – grazie a un software di matching - lo abbina al database di opere depositate. L'abbinamento dà i nomi degli autori che hanno registrato un'opera che ha il titolo dichiarato dal cronologico dell'emittente. Ecco perché i bollettini di registrazione sono così importanti. A volte l'abbinamento automatico fallisce e Siae procede con una nuova verifica manuale ricostruendo l'attribuzione del titolo dell'opera con il nome dell'autore in archivio, o opera dei correttivi manuali in caso di omonimia di titoli.

## PER I FACTUAL E' PREVISTO L'E. C.?

La legge sul tema afferma che l'equo compenso spetta agli autori di "opere cinematografiche e assimilate", cioè quelle opere – come stabilito dalla convenzione di Berna - che siano realizzate con un processo produttivo analogo a quello cinematografico, quindi le opere di fiction, i documentari e i film d'animazione. Oggi si apre quindi una riflessione sulla distinzione tra documentario e documentario ibridato con il reality che gli anglosassoni hanno denominato factual. Un modo per uscire dal pantano sarebbe valutare semplicemente la presenza dei contributi autoriali e di conseguenza riconoscere il lavoro degli autori stessi.

## I FILM CHE HANNO GODUTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE VENGONO AUTOMATICAMENTE ISCRITTI ALLA SIAE?

La risposta è no. Dipende se il produttore iscrive il film al Pubblico Registro Cinematografico. Non è quindi automatico ma per i film iscritti al Pubblico Registro Cinematografico gli autori sono indicati nell'iscrizione Siae e quindi identificati come co-autori del film. In questo caso non c'è necessità di depositare il bollettino dell'opera per l'autore. Anche se non venisse depositato, il 100% verrà comunque ripartito in parti uguali fra tutti i co-autori a meno che gli stessi non decidano che il loro apporto all'opera è stato suddiviso in

misura diversa e si accordino per un nuovo piano di ripartizione al quale la Siae si adeguerà.

Si segnala che **la quota di salvaguardia per la regia non potrà essere inferiore al 23%**.

COME VIENE CALCOLATO L'EQUO COMPENSO DI UN FILM TRASMESSO UNA SOLA VOLTA SU UNA RETE AMMIRAGLIA E POI TANTE ALTRE SUI CANALI DEL DIGITALE TERRESTRE O SUL WEB?

Per quanto riguarda Raiplay, ad esempio, la SIAE riceve e ripartisce l'equo compenso anche per le visualizzazioni on-line. Spesso si tratta di opere che già sono state trasmesse sui canali primari – o che vanno on-line simultaneamente oppure on demand. Il compenso per l'on-line è una maggiorazione di quanto proporzionato rispetto al compenso ricevuto per l'utilizzazione sul canale televisivo. Ovviamente la Siae riceve per l'on-line una parte piuttosto piccola rispetto a tutto il monte compenso, che si aggira nell'ordine del 2%.

Non viene calcolato in base al numero di visualizzazioni e la SIAE non riceve una reportistica sui click.

QUANDO AVVENGONO LE RIPARTIZIONI?

A partire dal 2018 le ripartizioni hanno cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre).

Per maggiori dettagli: [https://www.siae.it/sites/default/files/Ordinanza\\_Ripartizione\\_Cinema\\_2019.pdf](https://www.siae.it/sites/default/files/Ordinanza_Ripartizione_Cinema_2019.pdf)

VALE LA PENA CARICARE UN'OPERA SU YOUTUBE?

Sì. SIAE si è dotata di strumenti per effettuare una ripartizione analitica e può ripartire l'equo compenso per le Web Series, Web Movies e aiutare di riflesso i giovani autori che operano già sul Web.

La Siae ripartisce l'equo compenso solo per le opere che sono presenti legittimamente sulla piattaforma (non, quindi, le opere caricate da chi non ne detiene i diritti).

ESISTE UN DATABASE DELLE OPERE DISPONIBILI SU YOUTUBE?

Il costituendo Registro per le Opere Cinematografiche e Audiovisive presso il MIBACT includerà anche le opere prodotte espressamente per il web. Intanto può essere utile depositare i bollettini di queste opere in Siae.

PER LE OPERE CHE VENGONO PROIETTATE NEGLI AEREI È PREVISTO L'EQUO COMPENSO?

No, non sono organismi di emissione. La visione in aereo è omologabile a una proiezione in sala.